



Albi

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0034692 - 27/02/2013 - USCITA

ALLA CCIAA DI TRIESTE

(tramite PEC)

PA

Oggetto: Quesito relativo ai collaboratori di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria

In merito al quesito posto da codesta Camera, con mail in data 22 febbraio 2013, in rappresentanza del gruppo di lavoro del Triveneto (ex Albi e ruoli camerale), circa il fatto se al collaboratore di un mediatore creditizio o di un agente in attività finanziaria debba applicarsi o meno la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 59/2010 e dal D.M. 26.10.1011, si fa presente quanto segue.

Il collaboratore del mediatore creditizio o dell'agente in attività finanziaria per essere tale deve iscriversi in un apposito elenco speciale, previo superamento di una specifica prova valutativa.

Esso, che opera sulla base di un contratto di agenzia conferito dal mediatore creditizio o dall'impresa finanziaria, **non deve altresì iscriversi al registro delle imprese come agente di commercio** in quanto l'iscrizione nel predetto elenco speciale esonera il soggetto dal possesso dei requisiti tipici degli agenti (art. 5 L. 204/85) e ora, quindi, dall'iscrizione al registro delle imprese o al REA.

Peraltro, Egli non viene iscritto come imprenditore individuale in quanto, in base all'art. 128-novies TUB, è il mediatore creditizio che trasmette l'elenco dei **propri** collaboratori.

Qualora fosse prevista nel REA una qualche forma di pubblicità di detto collaboratore, questa sarebbe eventualmente sotto la posizione del mediatore creditizio già iscritto. Tale figura non è quindi soggetta a presentare la SCIA, né ci sono codici attività particolari da usare.

Diverso e ulteriore è il discorso se lo svolgimento dell'attività di questo collaboratore, in prodotti finanziari/assicurativi, possa eventualmente costituire requisito professionale per poi potersi iscrivere come agente di commercio vero e proprio. Sul tema il Ministero dell'Industria,



commercio ed artigianato in una circolare del 1985 aveva escluso tale possibilità tenendo conto che era già stato istituito l'Albo Nazionale delle imprese di assicurazione / attività finanziaria.

In sostanza quindi, ove la norma afferma che il “superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1 e la trasmissione del nominativo ... assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal DM 21 agosto 1985, ..., esonera il collaboratore dagli obblighi ivi previsti”, essa vuole limitarsi, appunto, ad esonerare dall'obbligo e quindi dalla sanzione, ma non a concedere automaticamente i diritti per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentate di commercio; diritti cioè che siano spendibili in un momento successivo, quando cessa il rapporto di collaborazione con il mediatore creditizio, attraverso la presentazione di una SCIA per l'avvio dell'attività di agente e rappresentate di commercio.

In altri termini, non si tratta di un requisito d'accesso all'attività di agente o rappresentante di commercio, ma esaurisce la propria efficacia nell'ambito di quel particolare rapporto di cui alla legge 141/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

| |
|---|
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TRIESTE |
| 28 FEB. 2013 |
| Ufficio Protocollo - ARRIVO |